



Istituto Comprensivo 5°ARTIACO
Via Artiacò 98, Pozzuoli (Na)
tel/fax 081 5262985 – 081 8531541
e-mail naic8d7006@istruzione.it
P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it
codice fiscale: 96029270632
www.ic5artiacò.edu.it

Al personale docente

Agli studenti

Ai genitori

Al Dsga

Al sito web

COMUNICAZIONE N° 139

Oggetto: OO.MM. VALUTAZIONE ED ESAMI PRIMO CICLO

Sono state finalmente pubblicate in data 16 MAGGIO 2020 le OO.MM. relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami finali.

Di seguito eccovi un'analisi delle principali disposizioni.

VALUTAZIONE FINALE

O.M. N.11 DEL 16.05.2020

IPOSTESI DI RIPETENZA

E' chiarito che le **ipotesi di ripetenza** sono molto residuali ed attengono unicamente ai casi in cui i Consigli di Classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno dovuto a "***mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche***" già nel primo periodo didattico e già opportunamente verbalizzata, situazione che è perdurata anche nel periodo della didattica a distanza e che non sia imputabile a mancanza di dispositivo o a problemi di connettività. In questo caso è possibile non ammettere alla classe successiva con **motivazione espressa all'unanimità**

(Art. 3 co.7 e Art. 4 co 6).

Il secondo caso di ripetenza si configura nell'eventualità che l'alunno sia incorso in **gravi sanzioni disciplinari** emanate ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Art. 3 co. 8 e Art. 4 co. 7).

ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE:

IL PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

Gli alunni - fatto salvo il caso illustrato nel paragrafo precedente - sono ammessi alle classi successive anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline (Att. 3 co 4 e Art.

4 co 3 e 4).

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze, *tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado*, verrà predisposto dal consiglio di classe il **“Piano di apprendimento individualizzato”** (Art. 6 co 1):

“in cui sono indicati per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”.

Il piano di apprendimento individualizzato sarà sicuramente uno strumento di lavoro utile nel passaggio con insufficienze tra una classe e l'altra nello stesso ordine di scuola, infatti alla luce di questo, già a partire **dal 1 settembre le scuole potranno organizzare un periodo di recupero delle Insufficienze**, utilizzando l'organico dell'autonomia e tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa possibili, così come previsto dall'Art. 1 co 2 del D.L. 8/4/2020 n. 22 e permettere così a chi è rimasto indietro di riallinearsi con il resto della classe (Art. 6, co 3 e 4).

Questo Piano, che sarà allegato al documento di valutazione, non deve essere redatto per gli alunni in passaggio tra un grado e l'altro di scuola. Saranno le scuole che accolgono alunni con insufficienze a provvedere autonomamente a stabilire il da farsi, magari organizzando dei test di ingresso che rilevino il livello di conoscenza per poi provvedere ad organizzare il recupero delle carenze, a partire dal mese di settembre.

INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN PRESENZA DI SCOSTAMENTI TRA LA PROGRAMMAZIONE E QUANTO REALIZZATO: IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L'Ordinanza prevede anche un secondo documento il **“Piano di integrazione degli apprendimenti”** (Art. 6 co 2) in cui vanno individuate:

“le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento”.

Questo piano, a differenza di quello precedente riguarda tutti gli alunni che si trovano in quelle classi dove tutti o alcuni docenti non sono riusciti a terminare quanto programmato inizialmente. Anche queste attività di “integrazione”, come chiarisce il co 3 dell'art. 6, costituiranno attività ordinaria a decorrere dal 1 settembre 2020 e saranno realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni flessibilità didattica e organizzativa.

La valutazione nel I ciclo di istruzione avviene secondo i criteri e le modalità deliberate dal collegio dei docenti (anche quelle relative al “periodo DAD”). L'invito proveniente dalle OO.SS. e da molte parti del mondo della scuola a prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l'attribuzione del voto, non è stato recepito *in quanto avrebbe configurato, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata* (Art. 3, co. 3 e 2 5). Infatti l'art. 4, co. 2 dell'O.M. n.11 del 16.05.2020 :

“Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi”.

ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE O.M. n.9 del 16.05.2020

Anche per quel che riguarda l'ordinanza sull'**esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione**, molte le novità ad incominciare dal fatto che **l'esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe** (Art. 2 co 1)

L'alunno consegue il diploma con una valutazione finale di almeno 6 decimi alla quale concorrono tre componenti (Art. 7)

1) Valutazione delle singole discipline sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza

Viene attuata sulla base di quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale sulla valutazione (O.M. n.11 del 16.05.2020). Eventuali insufficienze non vengono arrotondate a 6/10 e vengono riportate sul documento di valutazione e sul verbale dello scrutinio.

2) Valutazione dell'elaborato e della sua presentazione orale

- La tematica dell'elaborato viene **condivisa dai docenti della classe con lo studente**, sulla base delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti, questo al fine di valorizzarne caratteristiche e capacità (Art. 3, co 1 e 2).
- L'elaborato viene trasmesso dallo studente in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, e viene esposto oralmente, sempre in modalità telematica, al consiglio di classe (Art. 3, co. 1).
- Successivamente è prevista la presentazione orale in modalità telematica dell'elaborato prodotto dal candidato, *entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 digiugno* (Art. 3, co 3).

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

3) Valutazione del percorso triennale dello studente

Su questo punto occorre precisare che la valutazione del percorso come elemento che contribuisce al voto finale è menzionata al comma 2 dell'art.7 dell'Ordinanza senza ulteriori specificazioni.

Infatti non è prevista alcuna delibera in merito da parte del Collegio dei Docenti come invece è stato specificato per i criteri di valutazione dell'elaborato. Inoltre in più occasioni il Ministero ha ribadito che la valutazione deve essere "olistica" per cui risulterebbe illegittimo attribuire "pesi" alle varie componenti che concorrono alla determinazione del voto finale in quanto hanno tutte "pari dignità".

Eventuale assegnazione della lode

Il Collegio del nostro Istituto, gli anni precedenti, ha deliberato dei criteri per l'attribuzione della lode. I Consigli di Classe e successivamente il Collegio dei Docenti potranno decidere di confermarli, oppure di deliberarne altri.

Resta inteso che la lode rappresenta una eccellenza e, come recita espressamente l'ordinanza all'art.7 comma 4, per la sua assegnazione occorre l'unanimità del Consiglio di Classe.

SINTESI ADEMPIMENTI PER LE CLASSI DEL 1 CICLO

Facendo una sintesi vengono riportati i documenti che i Consigli di Classe finali in sede di scrutinio, unitamente al verbale, dovranno produrre.

- 1) il **Documento di valutazione finale degli apprendimenti** relativo all'a.s. 2019/2020, dove potranno essere riportate anche le eventuali valutazioni inferiori a 6 decimi (**per tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado**);
- 2) la **Certificazione delle competenze finali** (**per le classi quinte della scuola primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di 1° Grado**)
- 3) il **Piano di integrazione degli apprendimenti** che individuerà eventualmente le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. (**per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria**)
- 4) **Piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. (**Il piano di apprendimento individualizzato va allegato al documento di valutazione finale per tutti gli alunni che riportano insufficienze ad eccezione di quelli delle classi quinte della scuola primaria e di quelle delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado**).

Per quanto attiene modalità attuative, calendari e quant'altro connesso alle operazioni di fine anno si rimanda ad una successiva circolare.

Si allegano alla presente n.2 schemi sinottici delle due Ordinanze analizzate nella presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Marra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93